

## Antitrust e digitale: servono le prove

C'è il rischio di alle autorità antitrust una delega in bianco, con buona pace della certezza del diritto

07 Febbraio 2020

Ibl - Istituto Bruno Leoni

**L'opinione che l'evoluzione dell'economia digitale presenti nuove sfide per la regolamentazione dei mercati, sfide per le quali il vigente diritto della concorrenza non sarebbe attrezzato, è sempre più diffusa nel dibattito internazionale, come testimoniato da una serie di rapporti pubblicati nel corso del 2019. Davvero si tratta di fenomeni senza precedenti, tanto da imporre un radicale ripensamento della disciplina attuale?**

Nel nuovo focus IBL "«Adelante con juicio». La precipitosa ascesa dell'antitrust 2.0", ([PDF](#)) Massimiliano Trovato tenta di rispondere a questa domanda esaminando lo studio affidato dalla Commissione Europea a Jacques Crémer, Yves-Alexandre de Montjoye e Heike Schweitzer . Le proposte elaborate nel documento - seppur apparentemente meno ambiziose di quelle proposte da rapporti analoghi - avrebbero un impatto estremamente significativo; tuttavia, esse non sembrano supportate da un'adeguata evidenza.

**Secondo Trovato, "la vigilanza sui mercati richiede una piena comprensione delle loro dinamiche, non solo sul piano teorico, ma anche su quello empirico.** Pensare di poter prescindere da una rigorosa definizione dei mercati rilevanti, del potere di mercato, degli effetti delle condotte sui consumatori non è solo opinabile dal punto di vista scientifico, ma anche pericoloso nella pratica perché un siffatto diritto della concorrenza attribuirebbe alle autorità antitrust una delega in bianco, con buona pace della certezza del diritto".

Il Focus "«Adelante con juicio». La precipitosa ascesa dell'antitrust 2.0"" di Massimiliano Trovato è liberamente disponibile qui ([PDF](#)).

**TAG:** *Antitrust, digitalizzazione, tecnologia*

---

### Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di

*commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.*